



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**  
SEZIONE specializzata in materia di impresa CIVILE

Il giudice dott.ssa Liliana Guzzo

a scioglimento della riserva

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**



**TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA**  
SEZIONE specializzata in materia di impresa

Il giudice dott.ssa Liliana Guzzo

a scioglimento della riserva

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Sussiste la responsabilità degli amministratori

A e B

L'operazione di compravendita immobiliare per cui è causa risulta preordinata e messa in opera dagli amministratori di C S.p.a., in conflitto di interessi non dichiarato ai sensi dell'art 2391 cc e per fini estranei agli interessi della società C srl ed anzi con essi contrastanti, con effetti dannosi per la società stessa concretatisi in buona sostanza nella distrazione del patrimonio immobiliare della società in favore di D s.p.a.

Giova *in primis* osservare che nel verbale del C.d.A. del 10.02.2011 (doc 10 della ricorrente) gli amministratori di C S.p.a. hanno genericamente affermato

che l'operazione veniva effettuata da C S.p.a. onde "avviare interessanti iniziative di miglioramento del proprio patrimonio rendendo più moderni ed efficienti i manufatti esistenti" ma non vi è traccia alcuna di un serio e fattibile piano industriale relativo ai miglioramenti da apportare necessitanti della dismissione di un immobile di valore superiore ad un milione di Euro, osservandosi peraltro che la società ben avrebbe potuto in ogni caso far fronte ad ipotetiche (e in nessun modo evidenziate) necessità di liquidità tramite ricorso al credito bancario offrendo in garanzia l'immobile stesso (come fatto da D s.p.a che in data 03.03.2011 ha ottenendo un mutuo ipotecario pari ad euro 900.000,00 sull'immobile appena acquistato).

Per contro è stato stipulato un contratto di compravendita senza nessuna necessità o interesse di C s.p.a..

A fronte della alienazione dell'immobile poi C S.p.a nel contratto del 03.03.2011 ha rilasciato "ampia e finale quietanza di saldo", attestando che "il prezzo (oltre all'IVA di euro 211.416,00) quale sopra convenuto e riportato, è stato pagato dalla parte acquirente alla parte venditrice, mediante assegno bancario, con clausola "non trasferibile", n° 0271472641-11 della Banca X - Filiale di San Vito di Leguzzano, tratto sul conto corrente nr. esistente presso la stessa ed intestato alla parte acquirente, emesso in data odierna per l'importo di Euro 1.268.496,00 a favore di parte venditrice".

In realtà il corrispettivo è stato di fatto regolato nel seguente modo:

- è stato versato un assegno contabilizzato il 16.3.2011 per la sola somma di € 250.000,00 per lo più atta a far fronte al debito IVA (v. doc.14) mentre per il resto:
- per Euro 700.000,00 vi era stata cessione *pro soluto* di un credito commerciale vantato da D S.p.a. nei confronti della società E S.p.a. del 28.02.2011 (v. doc13 della ricorrente )
- il saldo di € 318.496,00 non è stato tempestivamente riscosso ma iscritto poi in bilancio come credito esigibile verso D s.p.a.

Agli amministratori di **C** s.p.a. proprio per il ruolo degli stessi in **D** S.p.a. (di cui erano parimenti amministratori) non poteva non esser noto che il credito verso **E** S.p.a. ceduto pro soluto era di dubbia esigibilità risultando in parte già da una fattura emessa ancora in data 29.12.2008 e non ancora adempiuta nel 2011 (oltre che da altre fatture poi emesse nel successivo biennio v doc . 13 - 28 della ricorrente) ed il mancato pagamento di una fattura emessa anni prima è indicativa di una situazione finanziaria non tranquillizzante ; altresì non poteva non esser loro nota la situazione di **D** s.p.a..

In ogni caso anche a prescindere da detti elementi conoscitivi in capo agli amministratori e anche se all'epoca della conclusione dell'atto di compravendita gli amministratori di **C** Spa non potessero avere per mera ipotesi (ma non si vede come) alcuna contezza del rischio di incapacienza di **E** Spa e della situazione di **D** Spa non può che rilevarsi quanto segue: in presenza di un contratto che prevedeva il trasferimento dell'immobile a fronte di un corrispettivo che in contratto risultava già versato e quietanzato al momento dei rogito - il che **ha consentito di non iscrivere l'ipoteca legale sul bene a garanzia del pagamento stesso**- integra grave violazione ai doveri di diligenza degli amministratori, peraltro in presenza del suscitato conflitto di interessi, l'aver concordato (non ha importanza in questa sede se già al momento del rogito ovvero successivamente al rogito) modalità diverse di pagamento rispetto al pronto incameramento del prezzo tramite incasso dell'assegno consegnato, niente affatto equipollenti e in assenza di qualsivoglia garanzia per il caso di mancato pagamento, concordando in luogo del versamento del prezzo addirittura una cessione pro soluto per ben € 700.000,00, senza alcuna garanzia così come è stata accettata in buona sostanza una dilazione del versamento del saldo di € 318.496,00 in luogo dell'immediato incasso dell'assegno che nel rogito veniva indicato come consegnato, sempre senza richiedere alcuna garanzia che invece avrebbe dovuto essere approntata con la massima cura.

Il tutto, come evidente, a discapito di **C** s.p.a., che si è così trovata ad effettuare la vendita del proprio patrimonio immobiliare che era libero da pesi e da

ipoteche senza neppure la garanzia legale (ipoteca legale) per il pagamento del corrispettivo fornendo anzi quietanza liberatoria: ciò integra condotta contraria a qualsivoglia principio di corretta gestione, avendo in buona sostanza consentito di far confluire il patrimonio immobiliare di C s.p.a. in D s.p.a. ad ingiustificato favore di quest'ultima (irrilevanti sono in questa sede le vicende interne a D s.p.a. e in particolare quella relativa al rimborso all'amministratore) e senza alcuna garanzia che rendesse sufficientemente sicuro l'incasso del corrispettivo.

Né possono essere valorizzati i cd vantaggi compensativi mancando tutti i presupposti del caso, in primis come già detto in assenza di un serio e fattibile piano industriale atto a supportare tale operazione e ad evidenziare una qualche utilità complessiva per C s.p.a. di una operazione sic et simpliciter dannosa.

Giova poi rilevare che la rinuncia all'azione di responsabilità deve essere inequivoca e precisa e tale connotazione non ha la delibera doc.n.27 di C nei confronti dell'amministratore laddove si fa riferimento meramente allo *"...scarico per le operazioni fin qui compiute, ringraziandolo per l'opera svolta"*.

B ha poi addotto la compensazione con suoi pretesi crediti per restituzione di finanziamenti.

In relazione a ciò sono stati prodotti copia del verbale di data 30.07.2010 - doc.n.46

B - con il quale l'assemblea dei soci di C Spa ha deliberato *"...di accettare i finanziamenti infruttiferi...fino ad un massimo di euro 500.000,00 complessivi da versarsi esclusivamente da parte del socio B"* e copia del verbale di data 23.11.2012 **doc.n.47** di B con il quale l'assemblea dei soci di C Spa ha deliberato *"...di rendersi disponibile, ogni socio per la propria quota di partecipazione al capitale sociale, ad apportare necessità finanziarie per un importo non superiore ad euro 500.000,00"*: a fronte però della chiara evidenza del credito risarcitorio della società necessita quanto agli opposti crediti dell'amministratore una più approfondita indagine circa la effettiva natura dei versamenti e in ogni caso circa la ragionevole sussistenza o meno dei

presupposti per la cd postergazione di tal che la questione non è allo stato, in questa sede di deliberazione sommaria, "liquida".

Il danno va determinato in questa sede sommaria nell'importo pari al corrispettivo non pagato per il bene immobile ceduto a S.p.a. e cioè € 1.018.496,00.

A ciò devesi aggiungere l'ulteriore somma di euro 150.474,51, per le riprese fiscali pretese dall'Agenzia delle Entrate in ragione della contabilizzazione dell'operazione. La Agenzia delle entrate ha contestato che la cessione del terreno edificabile "che può esser effettivamente avvenuta per dotare la società D S.p.a. dell'asset immobiliare richiesto dalla banca a garanzia della somma concessa a prestito, ha comportato, per il contestuale parziale subentro della società C S.r.l. nei citati crediti deteriorati verso la società E S.p.a., il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale in capo alla società C S.r.l.", così imponendo una ripresa fiscale pari ad euro 150.473,51 di cui 73.783,00 per mancate imposte, 66.404,70 euro per sanzioni, 10.277,06 di interessi, oltre ai costi di notifica (v.doc. 28 della ricorrente). La contestazione della Agenzia delle Entrate è coerente con la situazione di deterioramento dei crediti di E S.p.a. e più in generale con la situazione in allora della stessa quale documentata in causa e anche dell'utilizzo fiscale scorretto dell'operazione de qua gli amministratori debbono rispondere.

Il tutto da maggiorarsi di rivalutazione ed interessi e dunque per totali € 1.350.000,00 .

Sussiste altresì il *periculum in mora* dal punto di vista oggettivo stante l'entità del credito de quo, la solidarietà dello stesso e il fatto che i due amministratori non hanno sufficiente patrimonio facilmente aggreibile ( B è titolare solo di un immobile in Posina, gravato da ipoteca mentre l'altro amministratore attualmente non ha proprietà immobiliari ) requisito ex se sufficiente ad integrare il *periculum*:

Il *periculum* va comunque ravvisato nella fattispecie anche dal punto di vista soggettivo essendosi A spogliato dei suoi immobili con dismissioni

patrimoniali realizzate nel periodo 2012- 2014 dopo la operazione immobiliare qui contestata ed avendo a sua volta **B** donato alla moglie e figlia gli immobili siti di Schio e Gallio e poi nel gennaio 2014 fatte venir meno dette donazioni, proceduto alla cessione della nuda proprietà dei medesimi immobili alla sola figlia (v. doc. 30 della ricorrente).

Quanto ai sindaci si osserva ciò che segue.

La sospensione della prescrizione di cui all'art 2941 n.7 cc. non opera per i sindaci (v. sentenza cass. civ. del 12.6.2007 n. 13765)

La lettera doc 25 di parte ricorrente datata 12.9.2013 non appare allo stato idonea ad interrompere la prescrizione: è necessaria a tal fine una manifestazione di inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto debitore, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora; sebbene quest'ultimo requisito non richieda l'uso di formule solenni essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto non può che osservarsi che nella fattispecie non vi è esplicitazione della volontà di far valere il credito risarcitorio della società né vi è messa in mora essendovi solo la indicazione della volontà di proporre una denuncia querela.

Per contro valenza interruttiva ha inequivocabilmente la lettera doc 35 del 15.2.2017 che è interruttiva della prescrizione dalla data della sua comunicazione ai sindaci: alla luce di ciò risultano prescritti i danni già prodottisi anteriormente al quinquennio decorrente a ritroso da dette comunicazioni e dunque sia il danno afferente il mancato incasso di € 700.000,00 posto che già nel 2011 le possibilità di pagamento da parte di **E** s.p.a. erano nulle anche secondo le prospettazioni della ricorrente, sia il danno afferente il credito non pagato dalla **D** s.p.a. posto che sempre secondo le prospettazioni della ricorrente già a fine 2011 tale società aveva in buona sostanza già eroso il suo capitale sociale e non era più in grado di pagare alcunchè (v. pag 17 e 20 del ricorso e v.doc .9 e 9bis della ricorrente) .

In buona sostanza il mancato pagamento del residuo prezzo per complessivi € 1.018.496,00 era già divenuta situazione irreversibile e non più rimediabile prima del febbraio 2012 di tal che non rilevano in questa sede le omissioni informative e più in generale le omesse svalutazioni addebitate ai sindaci con riferimento alla approvazione del bilancio 2011 avvenuta il 28.5.2012, non essendo esse stesse causative del danno che, come già sopra detto, si era già irrimediabilmente verificato prima di tale data.

Quanto al danno relativo alle riprese fiscali pretese dalla Agenzia delle Entrate poiché la scelta dell'utilizzo fiscale delle perdite derivanti dalla cessione de credito di E, su cui si fonda la contestazione della Agenzia delle Entrate è avvenuta quando il Collegio Sindacale de quo non era più in carica esso non può esser addebitato ai sindaci resistenti.

Le spese di lite nei confronti di questi ultimi sono liquidati come da dispositivo.

Le spese di lite tra ricorrente e i A - B verranno liquidate all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M

il Giudice

- 1) Autorizza C s.r.l. a procedere a sequestro conservativo sui mobili, immobili, crediti, anche presso terzi di A e B fino a concorrenza di € 1.350.000,00 per capitale interessi e spese;
- 2) Rigetta la domanda cautelare nei confronti di F, G e H;
- 3) Condanna parte ricorrente a rifondere a F le spese di lite che liquida in € 5800,00 per competenze professionali oltre spese generali IVA e CPA
- 4) Condanna parte ricorrente a rifondere a G e H le spese di lite che liquida complessivamente in € 6500,00 per competenze professionali oltre spese generali IVA e CPA
- 5) La regolamentazione delle spese tra la ricorrente e i A - B è rimessa al merito.

Si comunichi

Venezia, 19/08/2017

Il giudice  
Liliana Guzzo

[www.osservatoriodirittoimpresa.it](http://www.osservatoriodirittoimpresa.it)